



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Copia della DD. 889: Il documento amministrativo originale, sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, resta disponibile agli atti dell'Istituto.

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) D.Lgs.36/2023 dell'incarico annuale di Medico Competente dell'IACP di Palermo per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i., al dott. Pietro Fabio Bonura - CIG da richiedere - Approvazione capitolato e schema di contratto - Impegno di spesa di € 4.300,00 sul cap.269 del bilancio di previsione 2024

PREMESSO

- che l'art.18 del D.lgs 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, impone al datore di lavoro di nominare un Medico Competente per l'effettuazione del Servizio di sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell'Ente;
- che con nota prot.12628-usc/2022 del 25/10/2022 questa Amministrazione ha richiesto all'ASP 6 di Palermo, la stipula di una convenzione per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di questo Ente;
- che il Responsabile della U.O. Sorveglianza Sanitaria dell'ASP 6, con nota prot.12606/2023 del 17/01/2023 acquisita in pari data al prot. I.A.C.P. al n.2815-dig/2023 ha trasmesso in allegato alla stessa la nota n.1074 del 8/11/2022 del responsabile della U.O. Sorveglianza Sanitaria che ha espresso parere NON favorevole alla richiesta di convenzione per la sorveglianza sanitaria dell'Ente;
- che con D.D. 609 del 27 aprile 2023 è stato quindi affidato l'incarico di medico competente per un anno al Dott. Pietro Fabio Bonura;
- che il contratto con il citato professionista è stato sottoscritto in data 5 giugno 2023 (prot.34-CTR/2023) e che quindi lo stesso andrà a scadere il 4 giugno 2024;
- che l'art.25 prevede per il medico competente i seguenti adempimenti:
 - a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*
 - b) *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
 - c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo*

strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

–che l'art.41 comma 2 e 2 bis recita:

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

Considerato

- che l'art. 38 del D.lgs. 81/09 prevede i titoli ed i requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni di medico competente;

- che il comma 4 dell'art.38 del D.lgs. 81/09 prevede altresì che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art.38 siano iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

- che il Ministero della Salute con nota n.17041-A/2017 ha precisato che il citato elenco *ha natura riepilogativa e non abilitativa*;

- Che l'art. 17 comma 1 del D.lgs.36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Che l'art. 50 comma 1 del D.lgs.36/2023 prevede che:

“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) omissis;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) omissis;

d) omissis;

e) omissis;

- Che l'art. 17 comma 2 del D.lgs.36/2023 prevede che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*.

- che l'art.49 comma 6 del citato D.Lgs. 36/2023 prevede che:

“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

- che la Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 – lotto 9 - Calabria e Sicilia - Convenzione per la prestazione di servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), è scaduta in data 31/01/2023 ed in data 06/11/2023 è stato pubblicato il bando relativo all'Accordo Quadro per l'erogazione alle Pubbliche Amministrazioni dei servizi necessari all'adempimento della norma delineato dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) con data presunta fine procedimento di gara entro il 31/07/2024;

- che il dott. Pietro Fabio Bonura è in possesso dei requisiti professionali necessari;

- che il dott. Pietro Fabio Bonura sta espletando l'incarico in corso con puntualità e precisione;
- che con nota n. 6025-usc/2024 del 16 aprile 2024 il Direttore Generale p.t. ha richiesto al dott. Pietro Fabio Bonura, la disponibilità ad accettare l'incarico di medico competente di questo Istituto per n.1 anno, alle medesime condizioni del contratto sottoscritto in data 5 giugno 2023 prot.34-ctr/2023;
- che con nota acquisita al prot. di questo Istituto al n.20603-dig/2024 del 22/04/2024 il dott. Pietro Fabio Bonura ha comunicato la disponibilità all'accettazione dell'incarico considerato alle medesime condizioni del contratto 34-ctr/2023;
- che è stato predisposto il capitolato e lo schema di contratto;
- che si tratta di servizio non derogabile e obbligatorio per legge al fine di assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro;

RITENUTO

–di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto al dott. Pietro Fabio Bonura per un anno, per un importo annuale lordo di € 4.300,00 e che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero;

VISTI:

- il Capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto allegati alla presente;
- la richiesta di prenotazione di impegno ex D.lgs 118/201 protocollo n.6520-usc/2024 del 24/04/2024;

Il Direttore Generale

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. ;
- La Delibera Commissariale n.33 del 25 novembre 2009;
- La Delibera Commissariale n.51 del 29/12/2016;
- La Delibera Commissariale n.124 del 22/11/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;
- La nota prot. 69939 del 29/12/2023, assunta al nostro protocollo in pari data al numero 60668/DIG, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture – e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti , AREA 1- UO. A1.01 – Vigilanza Enti, ha trasmesso con effetto di notifica il D.D.G. n. 4219 del 27/12/2023 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la Delibera Commissariale n.95 del 03/05/2023 di approvazione del contratto individuale di lavoro prot. 28-CTR del 3 maggio 2023 sottoscritto dal dott. Giuseppe Chiarelli, dirigente di III fascia del ruolo unico dell'amministrazione Regionale, in comando per un anno presso questo Istituto, con il quale è conferito l'incarico di Direttore Generale e di dirigenza ad interim del Servizio Amministrativo ed Economico Contabile e del Servizio Tecnico dal 2 maggio 2023 all'1 maggio 2024;

Attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria come sotto firmato digitalmente

DETERMINA

- di esprimere formalmente la volontà a contrarre, procedendo ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, all'affidamento diretto al dott. Pietro Fabio Bonura, nato a Erice (TP) il 20/11/1970, in possesso dei requisiti di legge, dell'incarico annuale di Medico Competente dell'IACP di Palermo per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.;

- di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto e l'allegato schema di contratto, relativo all'incarico di medico competente dell'I.A.C.P. di Palermo per le attività di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. 81/09;
- di impegnare la somma di € 4.300,00, sul capitolo 269 Bilancio di previsione 2024, in favore del professionista dott. Pietro Fabio Bonura, cui con la presente Determina Dirigenziale viene conferito l'incarico di Medico competente per l'espletamento di durata annuale del servizio di sorveglianza sanitaria;
- Di acquisire lo smart CIG;
- di dare mandato alla Sezione 7 di procedere alle necessarie verifiche propedeutiche alla stipula del contratto ed all'esito positivo di queste ultime, provvedere alla stipula del contratto con il citato professionista, secondo lo schema approvato con la presente Determina dirigenziale, delegando alla stipula del contratto il responsabile della Sezione 7, ing. Raimondo D. Giammanco.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Chiarelli